



COMUNE DI ARADRA

Provincia di Sassari

Settore Socio Assistenziale

REDDITO D'INCLUSIONE SOCIALE - R.E.I.S – “AGIUDU TORRAU” ANNUALITA' 2021 - 2022

AVVISO PUBBLICO

(Allegato A - Approvato con Determinazione del Responsabile del Servizio n. 118 del 23.09.2021)

Il Responsabile del Settore Sociale

VISTI

- la Legge Regionale n°18 del 2 agosto 2016, recante per oggetto “Reddito di inclusione sociale - Fondo regionale per il reddito di inclusione sociale – “Agiudu Torrau” per il triennio 2021-2023;
- altri interventi di contrasto alla pandemia Covid-19 di cui all’art. 3, commi 4 e 5 della legge regionale n. 4/2021;

RICHIAMATE:

- la Deliberazione di Giunta Regionale n°23/26 del 22/06/2021, con la quale sono state approvate in via preliminare “*Le Linee Guida per il triennio 2021-2023 sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S*”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n°34/25 del 11/08/2021, con la quale sono state approvate in via definitiva le suddette linee guida sui criteri e le modalità per la ripartizione degli stanziamenti regionali e le specifiche modalità di attivazione del R.E.I.S”;

RENDE NOTA

L'apertura dell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione al programma regionale denominato **R.E.I.S “Reddito d'inclusione sociale – Agiudu torrau”**, ai sensi della Legge Regionale n. 18 del 2 agosto 2016, della D.G.R. n. 23/26 del 22/06/2021 e della D.G.R. n. 34/25 del 11/08/2021.

1. OGGETTO

Con la misura regionale REIS (Reddito di inclusione sociale) la Regione Autonoma della Sardegna intende assicurare il coordinamento con gli altri interventi previsti da norme nazionali ed europee, volti a contrastare la povertà e l'esclusione sociale, come previsto dall'art. 6 della L.R. n. 18/2016.

La suddetta misura regionale (REIS) prevede l'erogazione di un contributo economico in favore di famiglie in condizioni di difficoltà economica, quale strumento utile alla composizione dei diritti sociali fondamentali e inderogabili dei cittadini.

L'erogazione del REIS è condizionata allo svolgimento di un progetto d'inclusione attiva, stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà, fatta eccezione per i casi specificati ai successivi paragrafi.

Le Linee Guida per il triennio 2021-2023, approvate in via definitiva con Delibera di Giunta Regionale n. 34/25 del 11/08/2021, allegate al presente avviso, hanno previsto, che **il REIS sia assegnato alle famiglie non beneficiarie del Reddito di Cittadinanza (tranne alcune eccezioni, meglio specificate ai successivi paragrafi), in possesso dei requisiti definiti al Punto 3 di questo avviso.**

L'incompatibilità sussiste anche tra il REIS e il Reddito di emergenza (REM).

2. VALORE ECONOMICO

Gli importi mensili del REIS 2021/2022, sono definiti in ragione del valore ISEE del nucleo familiare e del numero di componenti il nucleo, secondo quanto indicato nella seguente **Tabella di priorità:**

IMPORTO MENSILE DA CORRISPONDERE IN FUNZIONE DEL VALORE ISEE

Numero componenti	ISEE 0 – 3.000,00	ISEE 3.000,01 – 6.000,00	ISEE 6.000,01 – inferiore a 9.360,00	ISEE 9.360,00 fino a 12.000,00
	Priorità 1	Priorità 2	Priorità 3	Priorità 4
1	€ 275,00	€ 225,00	€ 140,00	€ 90,00
2	€ 350,00	€ 300,00	€ 215,00	€ 165,00
3	€ 425,00	€ 375,00	€ 290,00	€ 240,00
4 e superiori a 4	€ 455,00	€ 405,00	€ 320,00	€ 270,00

Il REIS è erogato per 6 mensilità, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del provvedimento comunale di avvio al REIS.

Il REIS sarà riconosciuto per 6 mensilità, rinnovabili di ulteriori 6 mesi, previa riapertura della procedura e rivalutazione dei requisiti di accesso.

3. REQUISITI DI ACCESSO AL CONTRIBUTO

Possono accedere al REIS i nuclei familiari, anche unipersonali, comprese le famiglie di fatto conviventi da sei mesi, di cui almeno un componente sia residente da un periodo non inferiore di ventiquattro mesi nel territorio della regione. Si prescinde dal requisito della residenza protratta per ventiquattro mesi per gli emigrati di ritorno e per i loro nuclei familiari (L.R. N° 18/2016 art. 3 comma 3 “Requisiti e condizioni di accesso” e ss.mm.ii).

Per accedere al REIS è necessario che il nucleo familiare, come sopra definito, sia in possesso dei seguenti requisiti:

- valore ISEE ordinario o corrente, fino euro 12.000,00;
- un valore del patrimonio immobiliare, come definito a fini ISEE, diverso dalla casa di abitazione, non superiore alla soglia di euro 40.000;
- un valore del patrimonio mobiliare, come definito a fini ISEE non superiore a una soglia di euro 8.000, accresciuta di euro 2.000 per ogni componente il nucleo familiare successivo al primo,

fino ad un massimo di euro 12.000, incrementato di ulteriori euro 1.000 per ogni figlio successivo al secondo; i predetti massimali sono ulteriormente incrementati di euro 5.000 per ogni componente con disabilità e di euro 7.500 per ogni componente in condizione di disabilità grave o non autosufficienza; i requisiti sopra menzionati, nonché quelli successivi al Punto 5, si riferiscono ai parametri indicati nell'ISEE in corso di validità nel 2021.

È necessario, inoltre, che nessun componente il nucleo:

- possieda autoveicoli immatricolati la prima volta nei 6 mesi antecedenti la richiesta, o autoveicoli di cilindrata superiore a 1.600 cc, oppure motoveicoli di cilindrata superiore a 250 cc, immatricolati la prima volta nei 12 mesi antecedenti (sono esclusi gli autoveicoli e i motoveicoli per cui è prevista una agevolazione fiscale in favore delle persone con disabilità);
- possieda navi e imbarcazioni da diporto (art. 3, comma 1, D.lgs. 171/2005);

DEROGHE

In deroga ai requisiti di accesso di cui al presente articolo, l'ammissione al REIS può essere concessa anche a favore dei nuclei familiari che beneficiano del Reddito di Cittadinanza, con importi fino a 100 euro mensili, fino al raggiungimento degli importi mensili che spetterebbero per il REIS, in relazione alla priorità corrispondente alla fascia ISEE di appartenenza, così come indicato al Punto 2 di questo avviso.

Soltanto nei confronti dei nuclei familiari percettori del Reddito di Cittadinanza con minori, la soglia per accedere al REIS di cui sopra, è incrementata di euro 100 per ogni figlio minore.

Per i nuclei composti da 4 o più minori il limite d'accesso è determinato in euro 455, corrispondente al beneficio massimo previsto per i beneficiari REIS.

Nel caso in cui all'atto della redazione delle graduatorie, non vi sia ancora certezza in merito alla quota di sussidio del Reddito di Cittadinanza spettante al beneficiario, il Comune inserirà comunque il beneficiario in graduatoria accantonando le risorse fino agli esiti dell'istruttoria del Reddito di Cittadinanza.

4. PROCEDURA PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda di partecipazione, corredata di tutti gli allegati richiesti, deve essere presentata obbligatoriamente a decorrere dal **27 settembre 2021 fino alle ore 12:00 del 22 ottobre 2021** e dovrà essere consegnata direttamente all'ufficio protocollo del Comune di Ardara, oppure inviata all'indirizzo PEC del Comune protocollo@cert.comune.ardara.ss.it, utilizzando esclusivamente il facsimile allegato a questo avviso.

I moduli di domanda sono disponibili sul sito del Comune www.comune.ardara.ss.it e all'ingresso del Comune.

Alla domanda dovranno essere obbligatoriamente allegati i seguenti documenti (pena l'esclusione):

- copia documento d'identità in corso di validità del richiedente;
- copia attestazione ISEE 2021;
- la ricevuta di presentazione di domanda Reddito di Cittadinanza;
- la ricevuta di esito negativo o decadenza del Reddito di Cittadinanza;
- se percettore di Reddito di Cittadinanza, autodichiarazione relativa all'importo mensile percepito;
- eventuale altra documentazione ritenuta utile per la valutazione della domanda (invalidità civile, legge 104/92 ecc).

Il Comune procederà con le verifiche di competenza, rispetto ai requisiti dichiarati in sede di domanda.

5. GRADUATORIA DI ASSEGNAZIONE

L'ammissione al REIS 2021-2022 prevede una priorità di graduatoria definita per fasce ISEE:

- 1.1. PRIORITA' 1:** Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 0 e 3.000,00 euro;
- 1.2. PRIORITA' 2:** Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 3.000,01 e 6.000,00 euro;
- 1.3. PRIORITA' 3:** Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 6.000,01 e inferiore a 9.360,00 euro;
- 1.4. PRIORITA' 4:** Valore ISEE (ordinario, corrente, minori) compreso tra 9.360,00 e 12.000,00 euro;

All'interno di ciascuna fascia ISEE, i nuclei familiari saranno ulteriormente graduati in relazione alle seguenti **SUB PRIORITA'**:

2.1 famiglie, anche formate da un solo componente, senza dimora;

2.2 famiglie composte da 6 persone e più (risultante da stato di famiglia);

2.3 famiglie composte da una o più persone over 50 con figli a carico disoccupati;

2.4 coppie sposate o coppie di fatto registrate, conviventi da almeno 6 mesi e composte da giovani che non abbiano superato i 40 anni di età;

2.5 famiglie comunque composte incluse quelle unipersonali.

All'interno di ciascuna fascia di priorità e di "sotto priorità, i suddetti nuclei familiari saranno ammessi al beneficio in ordine crescente di valore ISEE (dal più basso al valore più elevato);

Gli individui e le famiglie con un ISEE ordinario (non corrente) compreso tra euro 9.360,00 e euro 12.000,00 rientranti nella Priorità 4, oltre il possesso dei requisiti sopra descritti, saranno valutati anche in base al valore ISR (indicatore della situazione reddituale) secondo le fasce indicate nelle Linee guida regionali.

6. GRADUATORIA DI AMMISSIONE

La graduatoria di ammissione sarà definita sulla base delle priorità definite al Punto 5 del presente Avviso per tutte le istanze pervenute nei termini definiti, per cui sono stati positivamente verificati tutti i requisiti di ammissione. La graduatoria sarà resa pubblica, con la sola indicazione del numero di un codice utente assegnato dall'ufficio, della fascia di priorità, del parametro di graduazione (ISEE, ed eventuale ISR), della somma mensile REIS "assegnabile".

Si procederà con l'erogazione del contributo in favore delle famiglie beneficiarie, per ordine di graduatoria, nei limiti delle somme disponibili da parte del Comune.

7. IL PROGETTO DI INCLUSIONE SOCIALE

L'effettiva erogazione del beneficio è condizionata all'adesione al "Progetto di Inclusione attiva" così come stabilito nel percorso personalizzato per il superamento della condizione di povertà redatto durante la fase di presa in carico da parte del *Servizio Sociale Professionale* di riferimento, in collaborazione con le strutture competenti in materia di servizi per il lavoro, formazione e istruzione.

Il Progetto di inclusione sociale coinvolge tutti i membri del nucleo familiare; è finalizzato all'emancipazione dell'individuo in grado di adoperarsi per garantire a sé stesso e alla propria famiglia un'esistenza dignitosa e un'autosufficienza economica".

L'inserimento dei destinatari REIS in Progetti d'inclusione attiva potrà essere attivato con altre Misure a valere su risorse di fonte regionale, nazionale e comunitaria;

Pertanto, in ordine di graduatoria, come sopra definita, i nuclei familiari saranno convocati dal *Servizio Sociale Professionale* per la definizione del Progetto di inclusione attiva, fatte salve le deroghe sotto definite.

Il progetto di inclusione attiva deve essere avviato contestualmente alla concessione del sussidio economico.

La durata dei Progetti di inclusione non è vincolata a quella dell'erogazione del sussidio monetario.

Nel caso di interventi che non comportino un particolare livello d'integrazione con altri enti, i progetti personalizzati possono essere predisposti da parte del servizio sociale comunale.

Qualora il progetto personalizzato preveda interventi integrati particolarmente complessi come, ad esempio, di inclusione lavorativa oltre che sociale, la sua predisposizione è in capo all'équipe multidisciplinare negli Uffici di Piano degli Ambiti PLUS.

Nei casi di progetti di sola inclusione lavorativa, è l'ASPAL a definire il Patto di Servizio.

In caso di mancata accettazione del Progetto di Inclusione attiva, si procederà con la revoca di ammissione al beneficio.

Sono "esonerati" all'adesione ad un percorso di inclusione attiva:

le famiglie composte da soli anziani di età superiore agli 80 anni, di cui almeno uno con certificazione d'invalidità grave superiore al 90 %;

famiglie che hanno tra i loro componenti persone destinatarie dei sussidi previsti dalla L.R. 15/1992 e dalla L.R. n. 20 / 1997.

8. MODALITA' DI EROGAZIONE

Il beneficio sarà erogato per ogni singolo mese successivo alla data di approvazione della graduatoria.

Il beneficio verrà erogato a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato o cointestato al soggetto richiedente.

In caso di revoca o variazione del contributo mensile che comportino un risparmio per l'Amministrazione, si procederà con l'assegnazione del beneficio, in ordine di graduatoria, a nuovi nuclei familiari, con le medesime modalità di cui ai Punti precedenti.

Il sussidio economico non può essere erogato a persone affette da dipendenze patologiche o essere utilizzato per il consumo di tabacco, alcol e qualsiasi prodotto legato al gioco d'azzardo, se non con specifico progetto individualizzato che preveda un'adeguata gestione del denaro.

Dopo la conclusione del progetto personalizzato e nel caso in cui l'impegno assunto dal nucleo familiare sia stato rispettato, è consentito l'accoglimento di una nuova domanda REIS..

9. SOSPENSIONE E REVOCA DEL BENEFICIO

Pena la sospensione dell'erogazione del REIS per almeno sei mesi, i beneficiari partecipano a percorsi di politiche attive del lavoro, non rifiutano più di due offerte di lavoro proposte dai centri per l'impiego e dai servizi sociali comunali, se non in presenza di gravi e comprovati motivi, e assicurano l'adempimento del dovere di istruzione-formazione da parte dei minori presenti nel nucleo familiare.

I beneficiari del REIS hanno l'obbligo di comunicare al *Servizio Sociale Professionale* ogni variazione della mutata composizione del nucleo familiare e/o nella situazione reddituale e patrimoniale, intervenuta rispetto al momento della presentazione della domanda.

Fatte salve le deroghe di cui al Punto 3 di questo avviso, qualora un cittadino beneficiario del REIS, durante la fruizione della Misura regionale, diventi beneficiario del Reddito di Cittadinanza, è tenuto a darne immediata comunicazione al fine di consentire la sospensione del contributo REIS. Nel caso in cui tale comunicazione avvenga tardivamente e il cittadino abbia percepito entrambi i contributi (REIS e Rdc) i sussidi REIS percepiti dovranno essere immediatamente restituiti al Comune erogatore.

10. RICORSI

Avverso il provvedimento adottato dal Comune è ammesso ricorso entro il termine di 30 giorni dall'avvenuta comunicazione dell'esito del procedimento.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

I dati personali forniti nell'istanza e nella documentazione ad essa allegata, saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016.

Il trattamento dei dati sarà effettuato con l'ausilio di mezzi informatici e potranno essere comunicati agli altri soggetti coinvolti nella gestione del procedimento e a quelli demandati all'effettuazione dei controlli previsti dalla vigente normativa.

12. PUBBLICITA' DELL'AVVISO

Questo bando è affisso all'Albo Pretorio OnLine del Comune e sul sito del Comune.

13. INFORMAZIONI

Per ulteriori informazioni su quanto indicato nell'avviso è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali, Operatore Sociale Dott.ssa Salvatorina Zappareddu, o scrivendo alla e-mail: sociale@comune.ardara.ss.it

14. RINVIO

Per quanto non espressamente previsto in questo Avviso Pubblico si fa espresso rinvio a quanto disposto dal Decreto Interministeriale del 26/05/2016, dalla Legge Regionale n° 18 del 2 agosto 2016 e dalle Deliberazioni di Giunta Regionale ad essa collegate e alle leggi vigenti.

**Il Responsabile del Settore Sociale
(F.to Salvatorina Zappareddu)**